

La presente deliberazione n. 04
è stata affissa all'albo dell'ATER
dal 17 FEB. 2014 al _____

MATERA _____

IL DIRETTORE
(Dott. Luigi Vergari)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di febbraio
l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dr. Innocenzo LOGUERCIO, nominato
con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 12 del 25.10.2010,
assistito dal Direttore Dott. Luigi Vergari con funzioni di Segretario, ha
adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 04/2014 DEL 17 FEB. 2014

OGGETTO: Imputazione spese istruttoria pratiche pagamento quote
condominiali. Annullamento deliberazione n. 50/2007 del 06/06/2007.

Formulazione di pareri:

Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare - Avv. Francesco D'Onofrio:
parere di regolarità tecnica favorevole/~~contrario~~

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore
(Dott. Luigi Vergari)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la pratica predisposta dall'Ufficio Gestione Immobiliare;

Considerato che l'Azienda provvede, previa specifica istanza, a rimborsare all'Amministratore pro tempore del condominio le quote non corrisposte dagli assegnatari degli alloggi ERP, inserendo detti importi in estratto conto ed azionando sia la pratica di recupero credito presso l'Ufficio Legale sia la procedura di decadenza dall'assegnazione presso i Comuni territorialmente competenti;

Considerato che l'Azienda, con deliberazione n. 50/2007 del 06.06.2007 stabilì un ulteriore aggravio per gli assegnatari che si erano resi morosi nel pagamento di quote condominiali consistente nel pagamento di un importo dovuto a titolo di spese sostenute dall'Azienda per l'istruttoria delle pratiche;

Rilevato che l'imputazione di tali spese per i condomini morosi non è prevista in alcuna disposizione legislativa e che la Corte di Cassazione, nel confermare una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento e nel rigettare il ricorso di un condominio di Madonna di Campiglio, ha stabilito che non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale (e quindi anche dell'Azienda) prevedere penali o quant'altro a carico dei condomini morosi;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'annullamento della deliberazione n. 50/2007 del 06.06.2007 al fine di non incorrere in eventuali controversie giudiziarie nelle quali l'Azienda potrebbe risultare soccombente con ulteriori aggravii di spese e potendosi prefigurare altresì un indebito arricchimento per l'Azienda medesima;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare;

Visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di annullare la deliberazione n. 50/2007 del 06.06.2007 che imputava agli assegnatari morosi il pagamento di un importo dovuto a titolo di spese sostenute dall'Azienda per l'istruttoria delle pratiche, fermo restando le sanzioni consistenti nell'attivazione delle procedure di recupero

credito presso l'Ufficio Legale e di decadenza dall'assegnazione presso i Comuni territorialmente competente in osservanza dell'art. 33 della Legge Regionale n. 24/07;

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il DIRETTORE
(Dott. Luigi VERGARI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Innocenzo LOGUERCIO)